

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 81-40304/2013

**Oggetto: Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152**

Impresa: **Massifond S.p.A.**
Stabilimento di: Orbassano
Sede Legale: strada Circonvallazione Esterna 7
Orbassano
Sede Operativa: strada Circonvallazione Esterna 7
Orbassano
Posizione Impresa: 011562
P. IVA: 04454100019

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente n. 24-24202/2008 del 31 marzo 2008 l'Impresa in oggetto è stata autorizzata all'esercizio della seguente attività IPPC:
 - **codice 2.4** – *Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;*
- in data 1 ottobre 2012 (prot. n. 763110) il Gestore dell'impianto in oggetto ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella Direttiva n. 2008/1/CE, denominata *Integrated Pollution Prevention and Control* (abbreviata in IPPC), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 recante "*Norme in materia ambientale*";
- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente rinnova l'Autorizzazione Integrata Ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;
- il Gestore dell'impianto ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Intern. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi

necessari per l'istruttoria;

ESAMINATO:

- la documentazione presentata dall'Impresa in allegato all'istanza di rinnovo e alle successive integrazioni, trasmesse con note del 19 luglio 2013 (prot. n. 128249), 31 luglio 2013 (prot. n. 134584), 6 agosto 2013 (prot. n. 137275) e 19 settembre 2013 (prot. n. 156415);
- i seguenti documenti di riferimento dell'IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
 - Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry (Maggio 2005),
- le Linee guida ministeriali recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, approvate con DM 31 gennaio 2005;

ACQUISITI:

- i pareri delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, nonché le osservazioni degli altri Servizi della Provincia di Torino, pervenuti nel corso della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il 8 maggio 2013 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs 152/2006 con nota del 8 aprile 2013 (prot. n. 63431);
- il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) trasmesso con nota del 31 maggio 2013 (prot. n. 98962);
- copia del Certificato n. EMS-2733/S rilasciato in data 6 agosto 2012 da RINA Services S.p.A. attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'azienda **Massifond S.p.A.** ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004.

RILEVATO CHE:

- l'Azienda ha realizzato gli interventi previsti nell'AIA;

VALUTATO:

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;

VISTI:

- la Direttiva 2008/1/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative

- conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto “Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall’art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l’ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell’autorizzazione”;
 - il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
 - la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l’adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell’istruttoria tecnica l’impianto in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell’inquinamento;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per rinnovare l’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’Azienda **Massifond S.p.A.** ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, confermando e in parte aggiornando le condizioni dell’autorizzazione in essere;

ATTESO:

- che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 35 dello Statuto Provinciale;

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

- DETERMINA -

1. di rinnovare l’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’Impresa **Massifond S.p.A.** ai sensi e per gli effetti dell’art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, per l’esercizio, presso l’impianto sito in strada Circonvallazione Esterna 7 nel Comune di Orbassano, dell’attività IPPC:
 - **codice 2.4** – *Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;*
2. di subordinare, ai sensi dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l’Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all’applicazione delle

- migliori tecnologie disponibili , nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che l'Allegato A sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 24-24202/2008 del 31 marzo 2008;
 4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 6, del D.Lgs 152/06, il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di **sei anni** a decorrere dalla data di emanazione;
 5. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;
 6. che nel caso di cessazione definitiva delle attività, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Torino un Piano di dismissione dell'impianto nel quale devono essere descritte le misure adottate al fine di evitare qualsiasi rischio di inquinamento e, in caso di necessità, di ripristinare il sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

- EVIDENZIA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies comma 4, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che le eventuali modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

- DISPONE -

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Orbassano, all'ARPA Piemonte, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'ASL TO3.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 14 ottobre 2013

Il Direttore dell' Area
Risorse Idriche e Qualità dell' Aria
Dott. Francesco PAVONE
firmato in originale

INDICE DELL'ALLEGATO A

1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA.....	7
1.1. ATTIVITA' PRODUTTIVA.....	7
1.2. MODIFICHE DELL'IMPIANTO.....	7
2. MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO.....	8
3. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	9
3.1. LIMITI DI EMISSIONE.....	9
3.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....	10
3.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI.....	11
3.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	11
3.5. ULTERIORI PRESCRIZIONI.....	13
QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	14
4. EMISSIONI NELLE ACQUE.....	18
4.1. PRESCRIZIONI GENERALI.....	18
4.2. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	19
TABELLA 1: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE.....	20
4.3. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO.....	21
4.4. BILANCIO IDRICO.....	22
5. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	22
6. EMISSIONI SONORE.....	22
7. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE.....	22
TABELLA 7.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI.....	23
TABELLA 7.2 – ALTRE COMUNICAZIONI.....	23
TABELLA 7.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE.....	24

ALLEGATO A

1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA

codice 2.4 – <i>Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;</i>	Capacità di trattamento 10000 t/anno
--	--

1.1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

I principali impianti presenti nello stabilimento sono:

Il **ciclo produttivo** dello stabilimento è così articolato:

- progettazione e realizzazione dei modelli in polistirolo;
- reparto fusorio, area formatura motte, colata;
- impianto di recupero e distribuzione sabbie;
- reparto lavorazioni meccaniche e finitura.

Le **principali fasi operative** del ciclo produttivo sono:

- produzione e stuccatura/verniciatura dei modelli in polistirolo;
- realizzazione delle forme mediante inserimento del modello in polistirolo e riempimento della staffa con sabbia miscelata a resine;
- fusione delle cariche solide, spillata, sferoidizzazione e scorifica in siviera;
- colata in campo per gravità, solidificazione del getto e raffreddamento in staffa;
- distaffatura, estrazione, rottura dei montanti e operazioni di recupero delle sabbie;
- operazioni di finitura sui getti (sbavatura, granigliatura ed eventuale verniciatura).

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

1.2. MODIFICHE DELL'IMPIANTO

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino, **almeno 60 giorni prima** della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'impianto, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Provincia di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito

dall'art. 5, comma 1, lettera l e l-bis dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate.

2. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito internet della Provincia di Torino. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la **planimetria** e/o lo **schema di funzionamento** della parte di impianto modificato, e una **relazione** che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.

2. MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

1. Il Gestore deve sempre garantire il regolare **svolgimento dell'attività di controllo** da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere **permesso l'accesso** all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di **personale incaricato** di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. **non devono essere ostacolate** le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. deve essere **consentito il controllo** di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita l'**accessibilità in condizioni di sicurezza** e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
2. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle **Linee Guida sui sistemi di monitoraggio** emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
3. I **risultati dei controlli** previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. **Eventuali criticità** riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:

- a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. effettuazione di un nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.
4. il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Provincia di Torino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Orbassano. Il Report deve contenere gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato nel presente allegato e riassunto al Capitolo 7 "Comunicazioni agli Enti e Report Ambientale".
5. il Gestore deve inviare, **entro il 30 aprile di ogni anno**, congiuntamente al Report Ambientale di cui al paragrafo 2.4 i seguenti **dati di produzione**:
- numero di ore annue di attività e i dati rilevanti di produzione relativi a ciascun forno fusorio;
 - consumo elettrico annuo specifico e complessivo dello stabilimento;
 - quantitativo mensile di getti prodotti;
 - quantitativo annuale di polistirolo utilizzato nella formazione delle staffe.

3. EMISSIONI IN ATMOSFERA

3.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite di emissione** fissati nel QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. I valori limite di emissione si applicano ai **periodi di normale funzionamento** dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i **periodi di oscillazione** che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
3. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti.

4. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di **avviamento** e di **arresto** degli impianti produttivi.
5. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
 - a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b. informa, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro le otto ore successive all'evento la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

3.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

15. Il Gestore deve mantenere in costante efficienza la **cabina per la verniciatura** modelli del reparto stuccatura e deve effettuare settimanalmente la pulizia e l'eventuale ricambio degli elementi filtranti non più efficienti.
16. E' fatto divieto al Gestore di effettuare la **fase di fusione in due o più forni ad induzione contemporaneamente**. Al fine di favorire il controllo di tale condizione da parte degli enti preposti il Gestore deve conservare in stabilimento, per almeno tre anni, la documentazione inerente alla fornitura di energia elettrica dalla quale si possa evincere la sussistenza del vincolo di potenza installata nonché la contabilizzazione dell'energia elettrica effettivamente consumata.
17. Il Gestore deve provvedere alla **chiusura delle saracinesche** di intercettazione dei condotti di convogliamento asserviti ai forni eventualmente non attivi. A tal fine deve altresì garantire il funzionamento dei sistemi di segnalazione visiva atti all'identificazione della posizione delle stesse.
18. Nella cabina per l'applicazione dei prodotti vernicianti antiruggine possono essere utilizzati esclusivamente prodotti vernicianti pronti all'uso con un **contenuto di solvente organico inferiore al 10% in peso**.
19. I **sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni** devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore manutenzioni ed ispezioni periodiche con le cadenze riportate nei rispettivi manuali di fornitura degli impianti. Deve essere adottato un **apposito registro delle manutenzioni** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni (data, fase produttiva, impianto e oggetto dell'intervento). Il registro delle manutenzioni deve essere conservato in stabilimento, per almeno tutta la validità della presente autorizzazione, a disposizione degli Enti preposti al controllo.

20. Gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino **emissioni diffuse** tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate. Devono essere inoltre evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorigene o polverulente.
21. Le **polveri estratte dai filtri a maniche** devono essere protette dall'azione del vento attraverso teloni di copertura solidali alla bocca di scarico del filtro oppure mediante l'utilizzo di appositi contenitori (big bags).

3.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

22. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, da realizzarsi secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo Unichim 422 (manuale n. 122 - misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo metodo. Laddove non sia possibile posizionare le **prese di campionamento** in ottemperanza a quanto ivi previsto è necessario adottare i criteri per la determinazione dei punti di misura e prelievo di cui al successivo capitolo 5 del metodo.
23. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
24. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

3.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

25. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi (**autocontrolli periodici**) deve essere effettuato, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, secondo la periodicità prevista nella colonna "frequenza autocontrolli" del *quadro emissioni*, **con decorrenza a far data dall'ultimo autocontrollo eseguito**.
26. Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., **con almeno 15 giorni di anticipo**, la data in cui intende effettuare gli

autocontrolli periodici.

27. Il Gestore deve trasmettere, annualmente **entro il 30 aprile**, congiuntamente al **Report Ambientale** di cui al paragrafo 2.4, una relazione con i risultati degli autocontrolli delle emissioni ai punti emissivi indicati nel QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato, contenenti tutte le informazioni richieste al presente paragrafo.
28. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc).
29. Per quanto attiene alle procedure di **campionamento delle emissioni generate dai forni fusori** (camino 1) il Gestore deve garantire l'esecuzione di un numero di prelievi, della durata di 30 minuti ciascuno, tale da assicurare la rappresentatività del livello emissivo associato alla fase di fusione nella sua intera durata (circa 3,5 ore) e per tutte le relative sottofasi costituenti come l'apertura del forno, gli steps di caricamento delle cariche metalliche, della grafite, delle ferroleghie, ecc.
30. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Parametri	Norme	
	UNI	ISO
Gas di combustione CO, CO₂, CH₄, O₂ (metodo gascromatografico)	UNI 9968 (sostituisce M.U. 542)	-
CO	UNI 15058:2006	ISO 12039
Fluoruri	UNI EN 10787	-
O₂	UNI EN 14789	ISO 12039

Parametri	Norme	
	UNI	ISO
Polveri	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
NH ₃	Unichim 632	-
C.O.T.	UNI 12619 – UNI 13526	-
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

3.5. ULTERIORI PRESCRIZIONI

31. per la nuova cabina di verniciatura/stuccatura polistirolo (punto di emissione 5bis) e la nuova cabina di verniciatura ad acqua (punto di emissione 8bis), la **data di avviamento** degli impianti deve essere comunicata alla Provincia di Torino ed all'ARPA **con almeno 15 giorni di anticipo**, come previsto dall'art. 269, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata **entro 30 giorni dalla data di avviamento**.
32. Con riferimento ai camini 5bis e 8bis, per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (**autocontrolli iniziali**), il Gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi 10 giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio, per la determinazione di tutti parametri indicati nel quadro emissioni. I risultati degli autocontrolli iniziali devono essere trasmessi alla Provincia di Torino ed all'A.R.P.A. Piemonte **entro 30 giorni** dalla data di effettuazione.
33. A partire dalla conclusione del periodo di messa a regime della nuova cabina di verniciatura ad acqua (punto di emissione 8bis, vedi precedente punto 31), **i camini 6, 7 ed 8 si intendono dismessi**.

QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA
VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITA' DEI CONTROLLI PERIODICI

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Autocontrolli	
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm ³]			Flusso di massa [kg/h]
1	Fusione, colata, scorifica in forno e sferoidizzazione	Quattro forni fusori	70000	Polveri totali di cui Cr, Mn, Cu, V, Sn, Ni ⁽¹⁾ C.O.T. non metanici (come C)	10 0,5 5	0,700 0,035 0,350	Filtro a maniche	TRIENNALE
2	Allestimento forme	Impianto di recupero sabbia	22000	Polveri totali	10	0,220	Filtro a maniche	ANNUALE
3	Finitura getti	Sabbiatrice	22000	Polveri totali	10	0,220	Filtro a maniche	TRIENNALE
4	Sformatura	Distaffatore	27000	Polveri totali	10	0,270	Filtro a maniche	TRIENNALE
5	Preparazione modelli in polistirolo	Cabina di verniciatura/stuccatura polistirolo	39000	Polveri totali C.O.T. non metanici (come C)	3 -	0,117 0,300	Filtri a secco	Un controllo entro la presentazione della domanda di rinnovo

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Autocontrolli	
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm ³]			Flusso di massa [kg/h]
5bis	Preparazione modelli in polistirolo	Cabina di verniciatura/stuccatura polistirolo con manipolatore meccanico	34000	Polveri totali C.O.T. non metanici (come C)	3 -	0,102 0,300	Filtri a secco	INIZIALE + Un controllo entro la presentazione della domanda di rinnovo
6bis	Finitura getti	Aspirazione cabine di sbavatura	54000	Polveri totali	10	0,540	Filtro a maniche	TRIENNALE
7bis	Finitura getti	Aspirazione fumi di saldatura	4000	Polveri totali	10	0,040	Filtro a maniche	Un controllo entro la presentazione della domanda di rinnovo
8bis	Finitura getti	Cabina di verniciatura con prodotti all'acqua	34000	Polveri totali C.O.T. non metanici (come C)	3 -	0,102 0,300	Filtri a secco	INIZIALE + TRIENNALE

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm ³]	Flusso di massa [kg/h]		
9	Centrale termica	Generatore di calore B Potenzialità: 388kW, combustibile: metano	Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 (Allegato IV alla Parte quinta, Parte I, comma 1, lettera dd)					
10	Preparazione modelli in polistirolo	Stufa essiccazione modelli in polistirolo	12500	Polveri totali C.O.T. non metanici (come C)	3 -	0,038 0,150	-	Un controllo entro la presentazione della domanda di rinnovo
11	Centrale termica	Generatore di calore A Potenzialità: 175kW, combustibile: metano	Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 (Allegato IV alla Parte quinta, Parte I, comma 1, lettera dd)					
12	Allestimento forme	Trasporto pneumatico sabbia esausta dai gruppi elettrofiltri distaffatore, sabbiatrice e recupero sabbia al silos di raccolta	Emissione trascurabile			Filtro ad elementi poligonali orizzontali	nessuno	
13	Colata su staffa	Cappa aspirazione fumi	130000	S.O.T. Polveri totali	30 10	3,900 1,300	Filtro a maniche	ANNUALE

⁽¹⁾: Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr); Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn); Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu); Stagno e suoi composti espressi come stagno (Sn), Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V), Nichel e suoi composti espressi come nichel (Ni). Per ciascuno dei suddetti inquinanti devono essere considerate le rispettive quantità presenti nell'effluente gassoso sotto forma di polvere, gas e vapore. **Il valore limite di 0,5 mg/Nm³ è da intendersi come valore medio della somma delle concentrazioni dei sei inquinanti rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora.**

4. EMISSIONI NELLE ACQUE

Gli scarichi e le immissioni generati dallo stabilimento sono così suddivisi:

- 1 scarico tecnologico, domestico e meteorico in fognatura nera;

Allo scarico sono convogliati i reflui provenienti dal raffreddamento delle spire in rame dei forni fusori, dai controlavaggi degli addolcitori e dalle acque di prima pioggia di alcune superfici scolanti. A tale scarico sono collettati anche i reflui domestici e parte delle acque meteoriche.

All'immissione II sono convogliate le acque meteoriche raccolte dai tetti.

Sono presenti un allacciamento all'acquedotto potabile ad uso igienico-sanitario e un pozzo ad uso industriale (TO-P-04259 per 10l/s).

Ai sensi della normativa vigente il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità competente al controllo del ciclo completo delle acque.

4.1. PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il Gestore si deve impegnare ad **osservare le norme** previste dal Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.
2. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire gli scarichi finali** per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
3. Il Gestore deve eseguire idonea e periodica **manutenzione dei sistemi di depurazione** e dei sistemi di trattamento specifici con particolare riferimento allo smaltimento periodico dei fanghi;
4. Il Gestore deve garantire l'**accessibilità dei pozzetti di ispezione** degli scarichi in rete fognaria per il campionamento da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti di campionamento.
5. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Provincia di Torino e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), **entro 30 giorni**, di **eventuali variazioni della rete fognaria interna** e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni della qualità e quantità degli scarichi autorizzati.
6. Il Gestore deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Torino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'A.R.P.A., qualunque irregolarità o **anomalia interna allo stabilimento** che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. In tali eventualità, il Gestore dovrà garantire procedure volte a

contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale.

7. Qualora il Gestore abbia motivate necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che **non rispettino i limiti previsti** dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato una deroga a detti limiti, ove consentito dalla normativa vigente in materia di acque.

In caso di **situazioni di emergenza**, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'ARPA e alla Provincia di Torino.

4.2. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

8. Il Gestore deve garantire il rispetto dei **valori limite allo scarico finale** previsti per gli scarichi in reti fognarie dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri ivi elencati.
9. Il Gestore deve eseguire **un'analisi di autocontrollo dei reflui scaricati in rete fognaria, con frequenza annuale**, secondo le indicazioni riportate in **Tabella 1**. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005) e nel manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT. I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D.Lgs. n. 152/06. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento dell'impianto di depurazione chimico-fisico e al momento del suo scarico in fognatura.

TABELLA 1: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE.

Inquinante	Valori limiti di emissione	Unità di misura	Periodicità
pH	5,5 ÷ 9,5	-	Annuale
Temperatura	-	°C	
Solidi sospesi totali	≤ 200	mg/l	
BOD ₅ (come O ₂)	≤ 250	mg/l	
COD (come O ₂)	≤ 500	mg/l	
Alluminio	≤ 2,0	mg/l	
Arsenico	≤ 0.5	mg/l	
Bario	-	mg/l	
Boro	≤ 4	mg/l	
Cadmio	≤ 0,02	mg/l	
Cromo totale	≤ 4	mg/l	
Ferro	≤ 4	mg/l	
Manganese	≤ 4	mg/l	
Mercurio	≤ 0.005	mg/l	
Nichel	≤ 4	mg/l	
Piombo	≤ 0,3	mg/l	
Rame	≤ 0,4	mg/l	
Selenio	≤ 0.03	mg/l	
Zinco	≤ 1	mg/l	
Cianuri totali (come CN)	≤ 1	mg/l	
Solfuri (come H ₂ S)	≤ 2	mg/l	
Solfiti (come SO ₃)	≤ 2	mg/l	
Solfati (come SO ₄)	≤ 1000	mg/l	
Cloruri	≤ 1200	mg/l	
Fluoruri	≤ 12	mg/l	
Fosforo totale (come P)	≤ 10	mg/l	
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	≤ 30	mg/l	
Azoto nitroso (come N)	≤ 0,6	mg/l	
Azoto nitrico (come N)	≤ 30	mg/l	
Idrocarburi totali	≤ 10	mg/l	
Fenoli	≤ 1	mg/l	
Aldeidi	≤ 2	mg/l	
Solventi organici aromatici	≤ 0,4	mg/l	
Tensioattivi totali	≤ 4	mg/l	

10. Il Gestore deve comunicare, **con almeno 30 giorni di anticipo**, al Gestore del Servizio

Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'ARPA Piemonte, la data prevista per il prelievo dei campioni di acqua di cui al precedente punto 9.

11. Il Gestore deve **conservare i risultati** dei monitoraggi e controlli analitici di volta in volta effettuati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
12. il Gestore deve inviare, **entro il 31 marzo di ogni anno** al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), ed **entro il 30 aprile di ogni anno** congiuntamente al Report Ambientale di cui al paragrafo 2.4:
 - i risultati degli autocontrolli di cui al punto 9, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato;
 - i volumi di acqua misurati secondo quanto disposto al punto 16 e al punto 18;

4.3. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

13. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche** di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne presentato.
14. In particolare il Gestore deve assicurare:
 - a. che i primi 5 mm (acque di prima pioggia) delle acque di dilavamento delle superfici scolanti dello stabilimento che afferiscono alla rete interna di raccolta delle acque bianche (ad eccezione delle superfici A e B, che recapitano direttamente nella rete di raccolta delle acque nere) siano recapitate in fognatura nera, mentre quelle di seconda pioggia siano recapitate in fognatura bianca;
 - b. che venga prevista la regolare pulizia di tutti i piazzali adibiti allo stoccaggio provvisorio delle sabbie esauste e di tutti i tombini sifonati che raccolgono le sabbie presenti nell'area adiacente, con registrazione delle relative operazioni, come previsto nel Piano presentato;
 - c. che in prossimità del distributore di carburante interno allo stabilimento vengano adottate idonee misure volte ad evitare sversamenti accidentali di idrocarburi in fognatura;
 - d. che lo stoccaggio delle vernici antiruggine ad acqua e degli oli esausti avvenga in idonee aree coperte e dotate di accorgimenti (cordoli, bacini di raccolta, etc.) tali da impedire che eventuali sversamenti confluiscano sul suolo o nella rete delle acque di dilavamento;
 - e. che lo stoccaggio delle resine fenoliche e degli acidi solfonici avvenga in apposite aree

previste di cordolatura per il contenimento di eventuali sversamenti accidentali;

- f. che tutti i rifiuti siano stoccati in aree coperte e correttamente mantenute;
- g. che eventuali sversamenti accidentali siano prontamente contenuti, trattati e gestiti.

15. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **immettere** le acque meteoriche in acque sotterranee.

4.4. BILANCIO IDRICO

16. Il Gestore deve **misurare il volume complessivo annuo** dell'acqua:

- a. prelevata dall'allacciamento acquedottistico;
- b. emunta dal pozzo;
- c. scaricati in pubblica fognatura

17. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere gli strumenti di misura delle portate di cui al precedente punto 16 per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento almeno una volta l'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.

18. Il Gestore deve procedere alla valutazione del **bilancio idrico** di massa, **elaborato con cadenza annuale**, utilizzando almeno i volumi misurati di cui al precedente punto 16.

5. GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti generati dall'attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul **deposito temporaneo** stabilite nella parte IV, art. 183, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

6. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Orbassano ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 2 agosto 2007. Pertanto, i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997.

7. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 7.1 e 7.2.

TABELLA 7.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2.4)	<ul style="list-style-type: none"> - Provincia di Torino - ARPA - Comune di Orbassano - SMAT 	Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 3.4.26).	<ul style="list-style-type: none"> - Provincia di Torino - ARPA 	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti i reflui scaricati in rete fognaria (prescrizione n. 4.2.10).	<ul style="list-style-type: none"> - SMAT - ARPA 	Almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Relazione sul ciclo delle acque (prescrizione n. 4.2.12)	<ul style="list-style-type: none"> - SMAT 	Entro il 31 marzo di ogni anno (inoltre una copia della relazione deve essere allegata al Report Ambientale)

TABELLA 7.2 – ALTRE COMUNICAZIONI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (Paragrafo 1.2)	<ul style="list-style-type: none"> - Provincia di Torino 	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	<ul style="list-style-type: none"> - Provincia di Torino - ARPA - Comune di Orbassano 	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 3.1.5)	<ul style="list-style-type: none"> - Provincia di Torino - ARPA 	Entro le otto ore successive all'evento

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Data di avviamento degli impianti (camini 5bis e 8bis, prescrizione n. 3.5.31)	- Provincia di Torino - ARPA	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di avviamento
Risultati degli autocontrolli iniziali (camini 5bis e 8bis, prescrizione n. 3.5.32)	- Provincia di Torino - ARPA	Entro 30 giorni dalla data di effettuazione
Eventuali variazioni della rete fognaria interna o del ciclo produttivo (prescrizione n. 4.1.5)	- Provincia di Torino - SMAT	Entro 30 giorni
Qualunque irregolarità o anomalia interna allo stabilimento che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. (prescrizione n. 4.1.6)	- Provincia di Torino - ARPA - SMAT	Comunicazione tempestiva
Necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che non rispettino i limiti previsti (prescrizione n. 4.1.7)	- SMAT	Preventivamente allo scarico dei reflui
Situazioni di emergenza (incendi, improvvisi malfunzionamenti, etc...) che possano coinvolgere il ciclo delle acque (prescrizione n. 4.1.7)	- Provincia di Torino - ARPA - SMAT	Avviso immediato

I contenuti del Report Ambientale sono riassunti nella Tabella 7.3:

TABELLA 7.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE

Descrizione	Riferimenti	Note
Relazione sui dati di produzione dell'anno a cui il Report Ambientale fa riferimento	prescrizione n. 2.5	
Risultati degli autocontrolli periodici pertinenti le emissioni in atmosfera	prescrizione n. 3.4.27	

Descrizione	Riferimenti	Note
Risultati degli autocontrolli periodici e tutte le informazioni riguardanti il ciclo delle acque, il sistema di monitoraggio e il bilancio idrico	prescrizione n. 4.2.12	copia di tali informazioni deve anche essere inviata a SMAT entro il 31 marzo di ogni anno

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Provincia di Torino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Orbassano.

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi devono essere conservati presso l'Azienda fino al rinnovo della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato all'istanza di rinnovo della presente autorizzazione.

I certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino, canale Ambiente.